



## REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

### Premessa

La Giustizia sportiva nel CSI, assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione.

L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

Questo regolamento viene distribuito a tutte le Società sportive del CSI Milano, insieme alle normative riguardanti le singole discipline sportive, prima dell'inizio dell'attività agonistica e pertanto si intende tacitamente accettato e conosciuto (come pure i regolamenti di singola disciplina). I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto, in materia, dal Coordinamento Tecnico Nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche, riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato, ovviamente, si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza Nazionale, peraltro visibile in Internet a tutte le Società interessate.

Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all'interno del Comitato. Si fa altresì presente che i regolamenti contenuti nella presente Agenda, sono editi il giorno 1 settembre 2009 e quindi eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse successivamente, dovranno essere oggetto di visione in Internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti al Coordinamento Tecnico Provinciale.

### Art. 1 - Norme di comportamento

a) Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica,

associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.

b) Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti ed a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi.

c) Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, provvederà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente, a norma di Statuto e Regolamento Organico, per i provvedimenti di natura associativa.

d) La competenza degli organi di giustizia sportiva è limitata alle Società, ai loro tesserati. Sono esclusi dalle competenze della Giustizia Sportiva gli arbitri e giudici di gara del CSI, per i quali è vigente un'apposita normativa arbitrale.

### Art. 2 - Criteri di responsabilità

#### (Società sportive, tesserati, capitani)

a) Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.

b) Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.

c) Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul proprio campo - intendendosi per tale anche il campo neutro - sia su quello di Società avversarie.



Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, ad es. il mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni.

d) Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è comunque individuato l'autore dell'atto.

Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico-sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato.

Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano di norma saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

### Art. 3 - Convenzioni con le Federazioni Sportive

La partecipazione alle attività Sportive del CSI da parte di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un altro Ente di Promozione Sportiva è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti convenzioni stipulate tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali e tra il CSI e gli altri Enti di Promozione Sportiva. La medesima disposizione si applica anche agli atleti, ai dirigenti e ai tecnici.

### Art. 4 - Irrilevanza della mancata conoscenza

L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie ed associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente non può essere invocata in alcun caso a disculpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare. Il presente regolamento è affisso all'albo il 1 settembre 2009 e quindi di fatto conosciuto da tutte le Società sportive che si sono affiliate.

### Art. 5 - Criteri di irrogazione delle sanzioni

a) Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e della entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo, possono prendere in considerazione ai predetti fini anche le osservazioni scritte di cui l'art. 22 comma a) del presente Regolamento, nonché esposti, memorie e note in forma scritta presentati dalle parti interessate alla gara. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagine che ritengono utili ai fini della Giustizia.

b) Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verificazione del fatto, il grado della colpa, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad 1 anno.

c) L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.

d) Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.

### Art. 6 - Elenco delle sanzioni disciplinari

a) Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni nazionali (vedi tabelle disciplinari in calce)
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro o sul campo della Società avversaria
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara: 0-3 calcio a 11, 0-4 nel calcio a 7, 0-6 calcio a 5, 0-3 pallavolo, 0-20 pallacanestro o con il punteggio eventualmente con-



seguito sul campo dalla squadra avversaria se a questa più favorevole

- Penalizzazione di uno o più punti in classifica
- Retrocessione all'ultimo posto in classifica
- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
- Non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni
- Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, superamento del tetto di punteggio fissato annualmente dal Coordinamento Tecnico per determinati provvedimenti disciplinari, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente. Nei Tornei (ad eccezione del tradizionale Torneo Aziendale non Primavera) il limite di tre infrazioni sopra citate è ridotto a due infrazioni stesse.

Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

b) I tesserati atleti sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Squalifica per una o più giornate di gara come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento con l'avvertenza che le squalifiche possono essere espresse a tempo e tengono conto di eventuali sospensioni temporali dell'attività ufficiale.
- Squalifica o inibizione a tempo fino a 4 anni per coloro che abbiano compiuto il 16° anno di età e fino a 2 anni per coloro di età inferiore, come da tabella guida pubblicata in calce a questo Regolamento.
- c) I tesserati dirigenti o dirigenti/arbitro sono sanzionabili con inibizione a tempo dall'attività sportiva; il tesserato inibito in tal senso, non può svolgere alcuna attività fino al completo scontare della squalifica. Non può peraltro svolgere attività di giocatore. In caso di impiego di dirigente già inibito, sarà prolungata l'inibizione dello stesso e sarà anche inibito il dirigente responsabile, firmatario della lista. In questo caso, è possibile la squalifica del capitano, in mancanza di dirigente perseguibile.
- L'inibizione a dirigenti arbitro è inflitta nei casi

di ammissione di giocatori senza documento di identità, referto con gravi aspetti di incompletezza, mancato report di fatti gravi alle Commissioni Tecniche, divulgazione di notizie inesatte ed in genere per tutti gli aspetti che rivelino dolo o malafede. Il loro operato tecnico in campo non è oggetto di esame da parte della Giustizia Sportiva.

- I giocatori che svolgono occasionalmente nel calcio il ruolo di assistente, se soggetti a sanzioni disciplinari, non saranno oggetto delle aggravanti previste normalmente per i dirigenti di Società.

Non potendosi sempre valorizzare correttamente la quantità dei periodi di sospensione per squalifiche a tempo, a seguito di possibile attività in giorni consecutivi, nel momento in cui le stesse sono irrogate, il Giudice di prima istanza può rivedere il provvedimento, su esposto delle parti, a seguito di accertamenti che dimostrino una incoerenza tra quanto stabilito e quanto si doveva stabilire.

#### **Art. 7 - Computo delle ammonizioni, recidiva in ammonizioni e provvedimenti conseguenti**

a) La successione e il computo delle ammonizioni, comminate in Campionati e/o in categorie diverse, debbono essere distinte rispettivamente per ciascun Campionato e ciascuna categoria (ad eccezione delle Coppe organizzate dal CSI ove le predette ammonizioni s'intendono cumulate e cumulabili). Ai fini dell'applicabilità del seguente comma, all'ammonizione inflitta dal direttore di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave. L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento Ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato Ufficiale. Il Giudice Sportivo competente, segnalerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver raggiunto l'ultima ammonizione utile prima della squalifica. La squalifica per somma di ammonizioni è espressa sempre nel Comunicato Ufficiale affisso all'albo CSI cui le Società devono sempre attenersi, e pertanto le società debbono verificare sempre in tale Comunicato la squalifica irrogata ai propri giocatori e solo in questo



caso debbono far scontare agli stessi il turno sanzionato.

b) Le sanzioni delle ammonizioni si scontano esclusivamente nella competizione a cui le stesse si riferiscono; se le sanzioni residuano al termine della manifestazione esse si considerano automaticamente annullate. Si precisa tuttavia che nella Coppa Plus vengono riportate le ammonizioni della fase eliminatoria, con obbligo di rispetto delle stesse.

c) La squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni viene irrogata come segue:

- CAMPIONATI PROVINCIALI e TORNEO AZIENDALE: alla quarta ammonizione.

- TORNEI PRIMAVERILI: alla terza ammonizione.

Si ribadisce ancora che la squalifica per somma di ammonizioni è effettiva solo con la puntuale delibera del giudice ed in mancanza di essa, il giocatore non deve scontare alcuna giornata di squalifica. (In tal senso si consulti anche l'art. 14 che precisa la decorrenza e gli automatismi legati alla recidiva per ammonizioni).

Alcune manifestazioni di breve durata possono prevedere la squalifica per una gara al raggiungimento della seconda ammonizione. In caso di recidiva la squalifica di cui sopra troverà applicazione nel raggiungimento della terza, seconda o prima ammonizione per i Campionati Provinciali e Torneo Aziendale, e della seconda o prima ammonizione per i Tornei Primavera.

#### **Art. 8 - Norme di integrazione dei provvedimenti disciplinari**

Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le manifestazioni indette dal CSI con il nome di COPPA si integrano pienamente con i Campionati e Tornei, invernali e primaverili. Vi è pertanto assoluta continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti pendenti o di nuova irrogazione, nel senso che provvedimenti espressi per gare di Campionato o torneo devono essere scontati in gare immediatamente successive in Coppa e viceversa. In tal senso lo scontare provvedimenti disciplinari assunti è parimenti consolidato anche tra Campionato (con finali o meno) e Torneo Primavera. A completamento di tale norma, è importante anche la consultazione dell'art. 10.

Nelle feste e manifestazioni del CSI, comprese le fasi dei Campionati regionali e nazionali, i prov-

vedimenti assunti dalle Commissioni Tecniche locali e non scontati, sono riportati nell'attività del CSI Milano. Per quanto riguarda le fasi regionali, si precisa che potranno prendervi parte solo tesserati che non abbiano squalifiche pendenti dall'attività provinciale. Tale norma è valida anche per le squalifiche non scontate regionali, in merito alla partecipazione ai nazionali.

#### **Art. 9 - Perdita della gara**

a) La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), 0-6 (calcio a 5) o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.

b) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

c) La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti di cui al comma a) risulti di entrambe.

d) La violazione della norma che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione Sportiva di cui al comma a); l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.

e) La punizione Sportiva della perdita della gara è parimenti inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione non



superiore ai 30 gg, al Presidente e/o al Dirigente Responsabile, in caso di negligenza colposa. L'inibizione è aumentabile in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive.

Qualora siano state già disputate gare con irregolari presenze di giocatori e con omologazione già effettuata, la società che ha causato l'irregolarità subirà la penalizzazione di 1 punto per ogni gara non regolare accertata. Viceversa, in caso di Coppe ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse, comporta l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione stessa.

La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa fermo restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente accompagnatore di inibizione non inferiore ad un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive. L'immissione nella distinta di giocatori in posizione irregolare non comporta la perdita della gara qualora la Società avversaria rinunci a disputare la gara in questione fermo restando la conferma dei provvedimenti al Presidente o al dirigente accompagnatore.

La partecipazione di atleti di età inferiore a quella prevista, non comporta la perdita della gara, ma soltanto l'assunzione di provvedimenti collaterali di ammenda alla Società ed inibizione al Dirigente responsabile (salvo deroghe concesse dalla Direzione Tecnica).

L'irregolare procedura delle sostituzioni, comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere.

f) Stante la particolare normativa che regola la rotazione della designazione degli arbitri ufficiali in determinate categorie, la sanzione della perdita della gara viene altresì irrogata alla Società ospitante, nei casi in cui non sia previsto arbitraggio Ufficiale, che non metta a disposizione per l'arbitraggio stesso, un proprio dirigente arbitro. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà

altresi applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

g) Analogamente, per ragioni operative, la perdita della gara viene altresì irrogata, in caso di arbitraggio non Ufficiale, alla Società ospitante il cui dirigente arbitro non abbia inoltrato il rapporto di gara e le allegato distinte giocatori al giudice competente entro 15 giorni dall'effettuazione della gara stessa (sette giorni per il torneo primaverile). Anche in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare le sanzioni inerenti l'ammenda e un punto di penalizzazione.

h) Comporta la sanzione Sportiva della perdita della gara anche l'infrazione ai limiti di partecipazione dei giocatori alle gare provinciali (es.: partecipazione a più di una gara nella stessa giornata solare, ecc.); in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare ulteriori sanzioni riguardanti penalizzazione di un punto in classifica e inibizione non inferiore a 2 (due) mesi a carico del dirigente accompagnatore e/o del Presidente.

i) Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse si applica la sanzione della perdita della gara secondo le norme dell'articolo 6 oppure con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Il presente comma deve essere integrato dall'art. 22 del Regolamento Comune a tutti gli sport e l'art. 27 del Torneo Aziendale.

j) il mancato accordo circa la scelta di una persona cui affidare la direzione della gara, qualora il dirigente arbitro messo a disposizione dalla Società ospitante non si sia presentato nei termini previsti o si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di dirigere la gara stessa, comporta la sanzione Sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre, nel caso in cui esse appartengano a categorie in cui non è mai previsto l'arbitraggio Ufficiale delle gare. E' applicabile anche la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o dei Presidenti delle Società interessate. Qualora il mancato accordo sia dipeso dal rifiuto immotivato di una delle due Società di affidare la direzione di gara a persona proposta dall'altra Società, la sanzione della perdita della



gara, della eventuale penalizzazione di un punto in classifica e dell'eventuale inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o del Presidente, sarà irrogata alla sola Società ritenuta responsabile del mancato raggiungimento dell'accordo.

k) Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso si posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni ed obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari, pur non comportando la perdita della gara.

l) Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara disputata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo.

#### **Art. 10 - Efficacia del provvedimento disciplinare**

a) Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto reclamo, a partire da qualsiasi gara Ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore alla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari fatto salvo l'istituto della sospensione condizionale. La data di affissione all'Albo del Comunicato Ufficiale, è normalmente quella del mercoledì alle ore 14.00 di ogni settimana e quindi da questa data ed orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto, dalle Società sportive, dal momento della sua pubblicazione ed affissione all'Albo del CSI Milano.

b) I provvedimenti disciplinari a termine a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline Sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione

stessa ed a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nel Campionato, torneo o manifestazione di pertinenza, e quindi nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa. La squalifica "a giornate" non supererà il limite di dodici.

c) Le gare in riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, forfait di squadra, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta ecc., non permettono di scontare una squalifica.

d) Le sanzioni di squalifica o inibizione che non possono essere scontate in tutto o in parte nell'anno sportivo in cui sono state irrogate, debbono essere scontate anche per il solo residuo, nell'anno sportivo seguente anche nel caso in cui il giocatore e/o il tesserato colpito dalla sanzione abbia cambiato Società. La norma non si applica ai residui di squalifica di 2 GG dell'annata sportiva passata: questi residui (come peraltro le ammonizioni riscontrate) sono di fatto cassati. Le Società sono sempre tenute ad informarsi al CSI in merito ad eventuali squalifiche pendenti a carico dei propri tesserati, anche in caso di tesseramento di nuovi giocatori. L'eventuale agevolazione prevista dal CSI consistente nella pubblicazione periodica delle pendenze disciplinari in essere, costituisce esclusivamente un servizio in più per le Società non limitandone la relativa responsabilità.

e) Le Società oggetto di squalifica del campo, disputeranno le gare sul campo designato dal CSI fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative.

Le spese per l'allestimento dell'incontro a la rela-



tiva organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito sul campo indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.

f) Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività Sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione od aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.

g) Le squalifiche a tesserati sono comunque sempre oggetto di continuità nelle manifestazioni ufficiali promosse dal CSI (Campionato, Finali, Torneo Primavera, Coppe, Campionati Regionali e Nazionali, Superbowl, ecc.).

#### **Art. 11 - Sospensione cautelare**

a) Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.

b) Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione stesso.

#### **Art. 12 Deroche speciali**

In caso di squalifica a giocatori che hanno facoltà di svolgere mansioni dirigenziali in altre categorie o discipline, il divieto alla partecipazione a gare ufficiali è esteso a tutte queste mansioni, fino a squalifica scontata. Rimane possibile, per le categorie Under 12 - Under 10 - Under 9 - Big Small - Primicalci - Minibasket - MiniVolley un'eccezionale deroga prevista dal Coordinamento Tecnico.

#### **Art. 13 - Sospensione condizionale per le categorie Under 14 - Under 12 Under 10 - Big Small - Ragazze**

a) Nell'irrogare la sanzione disciplinare della squalifica fino a 2 (due) giornate di gara ovvero

fino a 15 (quindici) giorni nei confronti di tesserati fino ad anni 16 (sedici), l'Organo Giudicante può concedere il perdono al destinatario della sanzione qualora ritenga che lo stesso si asterrà dal compiere altre violazioni. Il perdono non è automatico, ma viene evidenziato con A.P. nel comunicato ufficiale. La sospensione condizionale è obbligatoria in caso di somma di ammonizioni in un unico incontro.

b) La norma di cui sopra non si applica in caso di squalifiche irrogate per aver raggiunto il tetto massimo di ammonizioni ricorrendo in questo caso un principio di recidività.

c) Il predetto beneficio non può essere concesso più di una volta nel corso dello stesso anno sportivo.

d) La sospensione condizionale, influenza comunque la classifica della coppa disciplina.

e) La sospensione condizionale non è automatica, ma deve sempre essere espressa dal Giudice Sportivo.

#### **Art. 14 - Espulsioni e ammonizioni: automatismo delle sanzioni**

L'espulsione dal campo di un giocatore comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi a quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto dall'art. 13. Si precisa comunque che un giocatore espulso durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo. Non è viceversa considerata automatica la squalifica per somma di ammonizioni raggiunte durante le gare: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del giudice sportivo che di norma viene resa pubblica il mercoledì alle ore 14. Pertanto, ad esempio e maggior chiarimento, il giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni potrà essere impiegato fino al mercoledì sera successivo, con obbligo di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il giudice ratifica la sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle società che, in fatto di ammonizioni, non è un elemento regolarmente rilevante. Non è mai consentito ad una Società di "anticipare" le



squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni. Nelle gare di finale o in concentramento, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica presenti in campo, l'attuazione immediata di provvedimenti disciplinari. La notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata è altresì ammessa da parte di commissari, appositamente delegati dal Giudice Sportivo competente.

#### **Art. 15 - Circostanze aggravanti e attenuanti**

a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino a un terzo qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.

b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- Avere con il proprio comportamento generato rilevanti conseguenze
- Avere con la propria azione od omissione creato turbativa dell'ordine pubblico
- Aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto

c) Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:

- Avere agito a seguito di grave provocazione subita
- Aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario
- Essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto

d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai comma b) e c) del presente articolo può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione.

L'inibizione ai dirigenti delle categorie Under 14 - Under 12 - Under 10 - Under 9 - Primi Calci e Big Small - Minivolley e Minibasket, saranno aggravate, rispetto alle analoghe definite per altre categorie.

#### **Art. 16 - La riammissione**

Il tesserato che abbia avuta irrogata una sanzione pari o superiore alla metà di quella massima prevista dall'art. 6, può chiedere la riammissione al Consiglio Nazionale dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa. La riammis-

sione può prevedere sanzioni alternative, secondo le indicazioni e le proposte riportate nel parere favorevole del CSI Milano.

#### **Art. 17 - Violazione di natura associativa**

Qualora l'Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all'Organo associativo competente a norma dello Statuto e del Regolamento Organico dell'Associazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

#### **Art. 18 - Verbalizzazione degli atti istruttori**

L'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall'Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

#### **Art. 19 - Obbligo di trasmissione degli atti**

a) L'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avverso da reclamo, all'atto della ricezione in copia dell'impugnazione proposta, deve inoltrare all'Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.

b) Qualora ciò non avvenga il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.

#### **Art. 20 - Fasi finali**

a) Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta (quali play off, ecc.), la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato di 0-3 (calcio a11), 0-4 (calcio a7), 0-6 (calcio a5), 0-20 (pallacanestro) o 0-3 (pallavolo) è esclusa dalle finali stesse.

b) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale, viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza Provinciale.

c) Per quanto sopra espresso nei casi di formula all'italiana i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.

#### **Art. 21 - Osservazioni scritte**

a) Al termine dell'incontro il dirigente accompagnatore o il capitano della squadra potranno



consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti all'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo Giudicante allegate al rapporto arbitrale. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 24. 00 del giorno successivo (escluse le festività) alla gara.

b) Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, nè preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le Osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.

c) Le "osservazioni scritte", gli esposti, le memorie, ecc, non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con Ricorsi e Reclami formali. Le Osservazioni devono essere firmate da aventi diritto.

#### **Art. 22 - Rapporto arbitrale e documenti assunti dalle Commissioni Giudicanti**

a) Al termine di ogni gara gli arbitri redigono il relativo rapporto che deve essere trasmesso all'Organo Giudicante competente nel più breve tempo possibile.

b) Il rapporto, pur rappresentando fonte privilegiata di prova, non è strumento esclusivo d'accertamento della verità e delle circostanze di verifica dei fatti ivi menzionati per l'Organo Giudicante, il quale potrà disporre ogni indagine ritenuta utile ai fini della Giustizia. Sono altresì assunti dal Giudice Sportivo, i rapporti degli osservatori, a qualunque titolo essi siano presenti sul campo.

c) Nelle discipline Calcio e Calcio a 5 l'arbitro consegnerà a fine incontro alle due Società l'elenco dei tesserati ammoniti e/o espulsi durante la gara nonché l'evidenza del risultato della stessa. Le Società devono ritirare a fine gara il talloncino insieme ai documenti, controllando lo stesso e, in caso di disaccordo, porre immediata riserva al direttore di gara.

d) Il talloncino di cui sopra non ha valore agli effetti del conteggio privato delle ammonizioni. Inoltre non riporta mai i fatti avvenuti dopo il fischio finale dell'arbitro e le eventuali relazioni di osservatori di campo.

#### **Art. 23 - Ritiro dal Campionato o esclusione**

a) Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa entro la fine del girone di andata, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute nulle sia ai fini della classifica, sia ai fini della differenza reti, canestri o set.

b) Nel caso in cui una squadra si ritiri o sia esclusa durante il girone di ritorno, tutte le gare da essa disputate saranno ritenute valide e quelle da disputare saranno omologate secondo quanto previsto dai singoli Regolamenti di attività.

c) Per quanto riguarda i Tornei, con formula di sola andata, il ritiro e/o esclusione di una Società comporta l'annullamento di tutte le gare disputate.

d) il ritiro di una squadra comporta sempre particolari sanzioni amministrative.

Si richiama l'attenzione anche su quanto disposto dall'art. 6 in materia.

#### **Art. 24 - Comunicato Ufficiale dei Provvedimenti disciplinari**

a) Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI ed è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari (fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 comma a) e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione.

Ogni Società è tenuta a consultarlo per le necessità del caso.

b) Non sono ammessi in alcuna sede reclami che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.

c) La pubblicazione del Comunicato su media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della segreteria del CSI, rappresenta solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

#### **Art. 25 - Non impugnabilità delle sanzioni**

a) Non sono impugnabili in nessuna sede i seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizioni e/o ammonizioni con diffida a Società e giocatori.

- Squalifiche a giocatori per 1 (una) giornata.

- Inibizioni a dirigenti fino a 15 (quindici) giorni.

- Ammende fino a euro 26 se comminate ad una Società con stessa delibera, più ammende per mancanze diverse, sono soggette a reclamo



solo quelle che singolarmente superano i 26 Euro.

b) Per i provvedimenti suddetti, attesa la loro non impugnabilità, si prescinde dalla declaratoria sul Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari.

E' consentito alle Società di far verificare all'Organo Giudicante di 1° grado (Commissione Tecnica Provinciale), tramite una istanza scritta, solamente le squalifiche di 2 giornate o inibizioni per 15 gg; tale istanza è formalizzata da semplice richiesta di riesame inoltrata entro 3 gg dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale, tramite raccomandata postale, raccomandata a mano, fax o e-mail (se depositate all'atto dell'iscrizione od affiliazione). Il tutto prevede un versamento di 30 Euro per diritti di Segreteria che, per agevolare le società sportive, sono restituibili in caso di accoglimento.

#### **Art. 26 - Gli Organi Giudicanti**

La giurisdizione del CSI è esercitata, secondo le norme del seguente Regolamento:

- Dalle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP) coadiuvate dai Giudici Unici Provinciali (GUP) che deliberano d'ufficio sulla base dei documenti ufficiali inoltrati dal direttore di gara e sui ricorsi avverso la regolarità delle gare.
- Dalla Commissione Giudicante del Comitato (CPG) che delibera su reclami di parte presentati avverso le decisioni delle Commissioni Disciplinari Provinciali (CDP).
- Dalla Commissione Regionale Giudicante (CRG) che delibera sia sui giudizi sull'attività regionale instaurati su reclamo di parte avverso i provvedimenti delle Commissioni Disciplinari Regionali (CDR) sia sui giudizi di appello sull'attività provinciale avverso i provvedimenti delle Commissioni Provinciali Giudicanti (CPG) su reclamo di parte. Alla Commissione Regionale Giudicante si può ricorrere per provvedimenti superiori alle tre giornate di squalifica ed il ricorso deve essere effettuato entro 4 gg. dalla data ufficiale di pubblicazione del comunicato della Commissione Provinciale Giudicante.
- Dalla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) che delibera sui giudizi di appello avverso le decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) sull'attività provinciale solo per sospensioni superiori a 12 (dodici) mesi, sui giudizi d'appello sull'attività regionale avverso le

decisioni rese dalle Commissioni Regionali Giudicanti (CRG) su reclamo di parte e sui giudizi di appello avverso le decisioni rese di ufficio o su reclamo di parte delle Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN) istituite di volta in volta per singole manifestazioni Nazionali.

Tutte le Commissioni Giudicanti non hanno mai la possibilità di aggravare i provvedimenti disciplinari già espressi ed oggetti di ricorso.

#### **Art. 27 - Esercizio dell'azione**

Il provvedimento disciplinare si svolge:

- d'ufficio
- su ricorso o su reclamo di parte

#### **Art. 28 - Instaurazione del provvedimento d'ufficio**

a) Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dai direttori di gara.

b) Il procedimento si svolge dinanzi alle competenti Commissioni Disciplinari coadiuvate dai Giudici Unici, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.

c) Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma b) instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati o per presunti illeciti sportivi. Si precisa che per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.

#### **Art. 29 - Termini per l'adozione di provvedimenti disciplinari**

Le Commissioni Disciplinari Provinciali devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della gara, prorogabili fino a 30 (trenta) in presenza di giustificati motivi.

## **RICORSI E RECLAMI**

#### **Premessa**

E' consentito, in luogo di telegrammi e raccomandate, la possibilità di inviare documenti via fax e/o e-mail, con obbligo della reclamante di accertarsi dell'effettivo ricevimento della docu-



mentazione da parte del CSI. I documenti debbono essere sempre firmati da persone rappresentative della Società ricorrente e la mail eventuale si intende firmata se è inviata dall'indirizzo depositato al CSI in fase di iscrizione o affiliazione. E' d'obbligo la consultazione, in materia di ricorsi regionali o nazionali, dei regolamenti specifici, a causa di possibili variazioni intercorse, rispetto a quanto scritto in Agenda CSI 2010. Qualunque vizio di forma nella procedura dei ricorsi, impedisce l'esame degli stessi e causa il rigetto del ricorso stesso e l'incameramento della tassa versata.

Per norma interna del CSI Milano, la rappresentatività delle Società sportive in presenza di ricorso, non può essere esercitata da Arbitri del Comitato di Milano.

#### Art. 30 - Titolarità

a) Sono legittimati a proporre reclamo le società e i tesserati che abbiano interesse al reclamo stesso; la validità di questa norma si applica anche ai ricorsi.

b) Avverso i provvedimenti adottati a carico delle società è legittimato alla proposizione del reclamo il Presidente o persona da lui delegata.

c) Avverso i provvedimenti adottati a carico dei tesserati sono legittimati alla proposizione del reclamo sia i destinatari dei provvedimenti medesimi, sia le società di appartenenza, per tramite del Presidente o di persona da lui delegata.

d) In caso di presunto illecito sportivo o di presunta posizione irregolare di tesserati sono legittimati alla proposizione di ricorso o reclamo anche terzi portatori di interessi indiretti, quali l'interesse in classifica.

e) Non sono ammessi ricorsi o reclami per presunti errori tecnici arbitrali su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dagli arbitri e che siano sottoposti alla esclusiva discrezionalità tecnica degli stessi.

#### Art. 31 - Ricorso avverso la regolarità della gara

a) Le società possono presentare ricorso avverso la regolarità della gara tenendo presente che possono essere presentati ricorsi solo per eventuali infrazioni al presente regolamento o per posizioni irregolari di uno o più giocatori della squadra avversaria (es.: tesseramento irregolare, giocatori squalificati dal CSI o da Federazio-

ni Nazionali con le quali in CSI ha una convenzione in essere, ecc.).

b) I ricorsi riguardanti i giocatori squalificati da Federazioni Nazionali possono essere presi in considerazione solo se la relativa squalifica è stata superiore al periodo stabilito nelle singole discipline sportive, fermo restando che rimane responsabilità della società ricorrente produrre la documentazione comprovante l'oggetto del ricorso stesso.

c) Gli eventuali ricorsi inerenti a presunte irregolarità del campo di gara, delle attrezzature tecniche, del pallone o simili non potranno essere esaminati dall'Organo Giudicante di 1° istanza se le società non hanno presentato all'arbitro riserva scritta prima dell'inizio della gara o, comunque, al momento in cui tali presunte irregolarità si fossero manifestate. In particolare per la pallavolo, si consultino le norme procedurali espresse nel capitolo "pallavolo" degli sport di squadra.

d) I ricorsi di cui sopra debbono essere trasmessi alla Commissione Disciplinare Provinciale competente entro il quarto giorno dall'effettuazione della gara a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano, a mezzo fax (eseguito entro le 24 ore successive alla gara, come preannuncio di ricorso) o a mezzo e-mail. La reclamante ha l'obbligo di accertarsi, nei casi di fax o e-mail, in merito all'effettivo ricevimento del reclamo da parte del CSI. I documenti devono essere firmati e, nel caso di e-mail, la stessa si intende firmata se inviata all'indirizzo depositato in CSI con la scheda di iscrizione.

e) Il reclamo, è gravato da tassa di 60,00 Euro (c/c intestato al CSI 14240204) e dovrà fornire motivazioni ed eventuale documentazione.

f) Qualora il ricorso riguardi l'eventuale modifica del risultato conseguito sul campo, copia dello stesso dovrà essere inviato anche alla società avversaria a mezzo raccomandata la cui ricevuta dovrà essere allegata al ricorso inviato alla Commissione Provinciale Disciplinare.

g) I termini di cui al comma d) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi, fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo



strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

h) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

### **Art. 32 - Reclami avverso le delibere delle Commissioni Disciplinari Provinciali (1° istanza)**

a) Avverso le delibere delle Commissioni Disciplinari Provinciali, gli aventi diritto (vedi art. 30) possono presentare reclamo alla Commissione Provinciale Giudicante (CPG), salvo quanto disposto dagli art. 25 comma a) e art. 30 comma e).

b) Non sono ammessi reclami in cui la parte reclamante non abbia interesse all'osservanza della disposizione violata oppure abbia dato o concorso a dare causa all'irregolarità.

c) La Commissione Provinciale Giudicante è competente in merito a tutti i giudizi sull'attività provinciale instaurata su reclamo di parte. Essa è nominata annualmente dal Consiglio Provinciale ed è composta di tre o cinque membri, con un Presidente delegato dal Coordinatore Tecnico Provinciale.

d) La Commissione Provinciale Giudicante deve deliberare entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dei reclami. Tale termine è prorogabile sino a 30 (trenta) giorni in caso di giustificati motivi.

### **Art. 33 - Modalità dell'invio dei reclami alla Commissione Provinciale Giudicante**

a) I reclami alla Commissione Giudicante del Comitato devono essere inviati entro 7 (sette) giorni dalla data di affissione su albo del CSI del comunicato ufficiale inerente le delibere pertinenti delle Commissioni Disciplinari Provinciali a mezzo raccomandata postale, raccomandata a mano o fax. La lettera di reclamo, deve essere firmata sempre da dirigenti che ne hanno la titolarità, e può essere inviata anche via mail, purchè da indirizzo inequivocabilmente depositato in CSI.

b) Il reclamo deve essere redatto in due copie, una delle quali dovrà essere indirizzata all'attenzione della Commissione Disciplinare Provinciale che ha emesso la delibera impugnata. Qualora il reclamo riguardi l'eventuale modifica del risultato ottenuto sul campo o emesso a tavolino, copia del reclamo stesso deve essere invia-

ta a mezzo raccomandata formale anche alla Società avversaria; la ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

c) Il reclamo deve essere altresì accompagnato dalla ricevuta del versamento della relativa tassa - Euro 60,00 c.c. N° 14240204 intestato a CSI Comitato di Milano - restituibile in caso di accoglimento anche parziale del reclamo stesso. Il reclamante potrà versare la tassa di cui sopra direttamente alla Segreteria del CSI Comitato di Milano che provvederà a fare debita nota dell'operazione sul reclamo.

d) I termini di cui al comma a) sono perentori e si computano escludendo il giorno iniziale ma includendo i giorni festivi fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. Ai fini della prova del rispetto dei termini fanno fede il timbro postale, la data di invio del fax automaticamente impressa dallo strumento o l'annotazione della segreteria del CSI in caso di consegna a mano.

e) Il reclamo deve contenere, pena l'inammissibilità:

- La Commissione che si intende adire
- Il nome e cognome e la qualifica di colui che lo propone
- I provvedimenti oggetto di impugnazione
- Le circostanze di fatto e diritto a sostegno del reclamo
- I mezzi di prova che si intendono produrre e le relative conclusioni.

f) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme costituisce vizio di forma e preclude l'esame del ricorso.

### **Art. 34 - Non sanabilità delle irregolarità**

Qualunque irregolarità procedurale che rende inammissibile il reclamo proposto non può in nessun caso essere sanata mediante inoltro di successive istanze e produzione di atti. Il reclamo si intende formalmente proposto e depositato al momento in cui viene versata la relativa tassa.

### **Art. 35 - Rinuncia al reclamo**

a) Le parti possono rinunciare al reclamo proposto in qualsiasi momento anteriore alla trattazione del reclamo medesimo.

b) La rinuncia al reclamo comporta l'archiviazione del procedimento e la restituzione della tassa.





c) La rinuncia al reclamo proposto non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti iniziati per posizione irregolare di tesserati.

#### **Art. 36 - Divieto di aggravare**

Quando il procedimento è iniziato su reclamo di parte avverso una decisione resa d'ufficio, l'Organo Giudicante non può irrogare una sanzione più grave per specie o quantità di quella oggetto del reclamo medesimo.

#### **Art. 37 - Reclami e/o ricorsi in caso di finali e in caso di attività in concentramento**

a) Nelle fasi finali ad eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il reclamo è proposto secondo le seguenti modalità:

- Gara di finale prevista per il giorno successivo: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.

- Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla gara per la quale si ricorre.

In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.

b) Le delibere vengono prese dalla Commissione Speciale Finali composta dal Presidente della Commissione Provinciale Giudicante, dal Giudice Sportivo e dal Coordinatore Tecnico che ne assume la Presidenza.

c) Le delibere della Commissione speciale finali sono inappellabili.

Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dal Coord. Tecnico) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

#### **Art. 38 - Termini per le delibere della Commissione Provinciale Giudicante**

a) La Commissione Giudicante del Comitato (CPG) deve deliberare in merito ai reclami dei quali è stata investita entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione dei reclami stessi, prorogabili fino a 30 (trenta) giorni in presenza di giustificati motivi.

b) Le delibere della Commissione Provinciale

Giudicante (CPG) sono immediatamente esecutive a partire dalla loro pubblicazione sul relativo Comunicato Ufficiale di norma affisso all'albo CSI.

c) Le delibere della Commissione Giudicante saranno comunicate immediatamente via fax alle Società ricorrenti e figureranno in forma estensiva in Internet e soprattutto sull'albo ufficiale affisso in CSI. Appariranno solo in forma sintetica nell'inserito di Avvenire "New Sport CSI".

#### **Art. 39 - Controdeduzioni e memorie illustrative**

Tutte le parti coinvolte in un reclamo possono far pervenire all'organo di giustizia competente memorie illustrative in qualsiasi momento purché prima che venga emessa la decisione che chiude il giudizio. Le memorie di cui sopra devono essere prodotte entro 7 giorni da quando si ha effettiva conoscenza della pendenza del provvedimento e comunque non oltre la delibera.

#### **Art. 40 - Principio della difesa**

a) Con la proposizione del reclamo all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.

b) A tale fine, l'organo di giustizia dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni, verbalizzandole.

c) Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenerne copia.

d) In ogni caso, è fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare di ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività superiore ai 3 (tre) mesi.

Tale obbligo decade dopo due mancate presentazioni delle parti interessate alle convocazioni degli Organi Giudicanti.

#### **Art. 41 - Autorità competente a ricevere l'atto di appello**

a) Contro le decisioni della Commissione Giudicante del Comitato in sede di reclamo sull'attivi-



tà provinciale, gli interessati possono proporre appello davanti alla competente Commissione Regionale Giudicante (CRG) fermo restando che non è possibile proporre impugnazione alla CRG per i provvedimenti che comportano una sospensione dell'attività regionale fino a 3 (tre) mesi o a 13 (tredici) giornate di gara comminati dalla Commissione Provinciale Giudicante.

b) Contro le decisioni adottate in sede di appello dalle CRG sull'attività provinciale, le parti interessate possono proporre nuovo appello alla Commissione Nazionale Giudicante (CNG) solo per sospensioni dall'attività superiori a 12 (dodici) mesi.

#### **Art. 42 - Sospensione dell'esecuzione**

a) Con lo stesso atto di appello le parti interessate possono chiedere la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti avversati.

b) Sulla domanda l'organo competente decide in via preliminare prima della trattazione del merito e - quando ricorrono gravi motivi - sospende in tutto o in parte l'esecuzione della decisione impugnata.

#### **Art. 43 - Modalità e termini dell'atto di appello**

a) L'atto di appello deve essere inoltrato al competente Organo Giudicante a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro 4 (quattro) giorni all'avvenuta conoscenza del provvedimento che si intende impugnare.

b) Copia dell'atto di appello, con le stesse formalità di cui il comma precedente a), deve essere inviata alla eventuali controparti e all'Organo Giudicante che ha emesso la decisione impugnata.

c) I termini predetti sono perentori e sono computati escludendo il giorno iniziale. I giorni festivi si computano nel termine fermo restando che se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

d) Le tasse di reclamo sono le seguenti:  
 - per istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante e per reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale, Euro 60;  
 - per appello alla Commissione Regionale Giudicante (per l'attività locale) e per appello alla Commissione Nazionale Giudicante (per l'attività regionale e nazionale), Euro 100;

- per qualunque ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva, Euro 150.

e) Copia del versamento eseguito dovrà essere allegata al reclamo stesso.

f) Ai fini della prova del rispetto dei termini fa fede il timbro postale di spedizione del plico.

g) La mancata osservanza di una sola delle presenti norme, costituisce vizio di forma e preclude l'esame del reclamo.

h) Si precisa che tutte le spese sostenibili per l'esame dei reclami, sono sempre a carico della società ricorrente.

#### **Art. 44 - Validità del Regolamento**

a) Il presente Regolamento entra in vigore con l'anno associativo 2009/2010 e si intende conosciuto ed accettato dalle Società iscritte all'attività, in quanto pubblicato in Internet, affisso all'albo in data 1 settembre 2009 ed evidenziato nell'agenda 2009, distribuita a tutte le Società stesse.

b) Costituisce regolamentazione primaria il Regolamento di Giustizia edito dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Il presente Regolamento integra le norme nazionali con alcune disposizioni che considerano anche esigenze del Comitato di Milano e che non risultano contrastanti con il Regolamento di Giustizia nazionale stesso.

Il Regolamento inoltre concilia le disposizioni dello Statuto, del Regolamento Organico del CSI ed i principi dello Statuto dell'Associazione con eventuali disposizioni di carattere associativo stabilite dai Comitati Provinciali locali in ordine all'attività sportiva, dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ivi compreso quanto previsto nelle relative convenzioni tra il CSI e le Federazioni Sportive Nazionali stesse.

c) Le società possono chiedere alla Direzione Tecnica Provinciale eventuali notizie su norme riguardanti i ricorsi per legittimità, la sezione per le Garanzie, i criteri per la composizione degli organi giudicanti, i procedimenti per illecito sportivo e per l'uso di sostanze dopanti.

